

R.G. 67 - 1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Antonia Mussa	Presidente
dott.ssa Stefania Frojo	Giudice <i>rel.</i>
dott.ssa Federica Lorenzatti	Giudice

nel procedimento unitario R.G. n. **R.G. 67 - /2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 37 comma 2 D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII) proposto da **MA.GI.CH SAS di Andrioli Mimma & C.** con sede legale in Leini, volto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale dell'azienda medesima nonché del socio accomandatario, Andrioli Mimma;

ritenuta la propria competenza, atteso che la sede legale della ricorrente ricade nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Ivrea;

osservato che risulta superato il limite di esenzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14/2019 con riferimento in particolare all'ammontare dei ricavi, superiore ad € 200.000,00 nel periodo di imposta anno 2023 e anno 2022 (cfr. doc. 6);

osservato che lo stato di decozione della società emerge palese dalle situazioni contabili depositate in atti e da quanto si deduce nell'odierna istanza, tenuto conto in particolare della rilevante esposizione debitoria verso l'erario (carichi iscritti a ruolo per € 457.238,97; cfr. doc. 9);

ritenuto, a questo punto, che si profila superflua la comparizione avanti al Giudice del legale rappresentante della società istante per cui è stata chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale;

osservato che appare conclamata l'impossibilità per la società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;



osservato che, ai sensi dell'art. 150 CCII, al provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale consegue il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura;

ricorrendone evidenti gli estremi;

ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore la dott.ssa Cristina Lanzo;

P.Q.M.

visti gli artt. 49, 121 e 256 CCII

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- della società **MA.GI.CH SAS di Andrioli Mimma & C.**, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Leini;
- del socio accomandatario **Mimma Andrioli**, nata a Torino il 20 febbraio 1973, C.F. NDRMMM73B60L219I e residente in Volpiano (TO), via Giuseppe Verdi n. 74

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Stefania Frojo

NOMINA

Curatore la Dott. **Cristina Lanzo**

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII; in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.

ORDINA

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura; in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.

INVITA

il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in



alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni.

AUTORIZZA

il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

AVVISA

il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.

AVVISA

il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, co. 4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombenza il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

INVITA



il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII ed a dare atto della insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.

ORDINA

al Curatore:

- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario; il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'art. 758 c.p.c.;
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:



- a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
- b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
- c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, co. 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lettera e), CCII;
- d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4, CCII;
- e) il domicilio digitale della procedura.

FISSA

la data del **06.11.2026** ore **11.00** per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.

AVVISA

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;



- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del Curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di disponibilità liquide per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.

ORDINA

alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:

- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Torino, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.

Così deciso in Ivrea, 09/07/2026.

Il Presidente

(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel. est.

(Dott.ssa Stefania Frojo)

